



Comune di Costigliole d'Asti

Provincia di Asti

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

Adunanza – Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO:MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:00** nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risulta:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BORRIERO dott. Giovanni	Si	POGGIO dott.ssa Bruna	Si
SURANO dott.ssa Michela	Si	PETTITI dott.ssa Laura	No
BALARELLO prof.ssa Albertina	Si	STELLA dott. Pierluigi	No
MASSARO p.e. Mauro	Si	MONTELEONE Concetta	No
BACCELLIERE Teodosio	Si		
BALDI dott. Luigi	Si		
PRUNOTTO ing. Antonio	Si		
BARRERI geom. Roberto	No		
CALDELARA Mario	Si		
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	4

Assiste quale Segretario il **Dott. SMIMMO Mario**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BORRIERO dott. Giovanni** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

L'Assessore BALDI relaziona:

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il regolamento comunale TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 22/07/2014;

Vista la sentenza della Cassazione n. 16972/2015 secondo la quale l'attività di bed & breakfast è un'attività ricettiva, di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti differente e superiore a un'utenza domestica, anche se minore rispetto ad un'attività alberghiera. Pertanto, essendo l'imposta correlata alla capacità produttiva di rifiuti (in base al principio "chi inquina paga"), deve ritenersi legittima la determinazione del Comune di prevedere una sottocategoria con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le categorie di civile abitazione e alberghi senza ristorante che tenga conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi.

Considerato opportuno per le utenze domestiche nelle quali si svolge l'attività di "Bed & Breakfast" in forma non imprenditoriale, l'applicazione della tariffa prevista per la civile abitazione computando però un numero di persone pari a 6 senza distinzione tra la parte abitativa e quella destinata all'attività ricettiva.

Ritenuto di modificare l'art. 10 del Regolamento per l'applicazione della TARI come da bozza allegata alla presente deliberazione;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il combinato dell'art. 52, comma 2 del D. lgs. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13 bis e 15 del D. L. n. 201/2011 secondo i quali a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e che a decorrere dall'anno di imposta 2013 tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni o delle tariffe e dei regolamenti relativi alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. N. 360/1998 e ss.mm.ii.

Preso atto della nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014 la quale stabilisce le modalità di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC;

Visto lo Statuto Comunale;

Invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione;

VISTI i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica ed amministrativa

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213), nonché dal vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213), nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



CONSIDERATO che, infine, sussistono le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono opportuna la presente deliberazione;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE AI SENSI DI LEGGE

DELIBERA

1. Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di approvare la modifica del "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e denominata allegato A);
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. di dichiarare, con VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto propedeutica all'approvazione del Piano Economico Finanziario e del Bilancio di Previsione.

Allegato A)

Art. 10 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche nelle quali è svolta l'attività di Bed & Breakfast in forma non imprenditoriale è fissato nel numero di sei senza distinzione tra la superficie abitativa e quella destinata all'attività ricettiva.